

Pubblicato il 03/04/2025

N. 06724/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00046/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Scarano, Salvatore Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Marco Agatino Maria Pappalatos, Flavia Marletta, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento del silenzio opposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dirigente Ufficio II Direzione Generale per il personale scolastico all'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente con la nota del 30.10.2024***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente è un docente di ruolo dell'amministrazione scolastica statale ed in forza dei requisiti posseduti ha preso parte alla procedura prevista dal D.M. n. 107/2023 collocandosi nella posizione 1673 con punteggio totale di 7.1.

Ritenendo errata la determinazione complessiva del punteggio attribuito, presentava istanza di accesso chiedendo:

- a) copia delle dichiarazioni relative ai titoli culturali, di servizio e professionali inviate dai candidati che precedono il ricorrente in graduatoria;
- b) copia della documentazione/verbale relativa alla valutazione e verifica del punteggio titoli riconosciuti ad ogni candidato da parte del Ministero dell'Istruzione, specificando il singolo punteggio attribuito per ogni titolo culturale, di servizio e professionale.

L'amministrazione restava inerte.

Parte ricorrente impugnava il silenzio deducendo : VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST., 2, 3, 22 L. 7.8.1990 N. 241 e DLgs. n. 33/2013 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST., 2, 3, 22 L. 7.8.1990 N. 241, 19, D.LGS. 14.3.2013 N. 33 E S. M.I. ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Il ricorso è infondato.

L'istanza di accesso del ricorrente è stata formulata con una richiesta massiva, indeterminata, generica e carente di specificità, non avendo ad oggetto particolari atti o documenti.

Al riguardo, nella deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (avente ad oggetto le "Linee Guida recanti indicazioni operative della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs n. 33 del 2013") è stato chiarito che "... nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione".

Va ancora rilevato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 2 aprile 2020, n. 10, ha precisato che "Il diritto di accesso civico generalizzato ... conserva una connotazione solidaristica, nel senso che l'apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini ..." (punto 36.5), con la conseguenza che il suddetto accesso, in quanto "... finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.)" (rispettivamente punti 36.5 e 36.4).

Il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato deve, infatti, mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa (art. 1, d.lgs. n. 33/2013 (sul punto cfr. Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2018, n. 5702).

L'Adunanza Plenaria ha pertanto puntualizzato che: *"Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche ... contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi"* (punto 36.6).

Rileva il Collegio, che il rilevante numero di dichiarazioni e verbali richiesti (corrispondenti a ben 1672 candidati) rende di palmare evidenza la particolare ampiezza del novero di informazioni, dati e documenti in concreto chiesti al Ministero, il che rende cogenti le statuizioni di ANAC e del Consiglio di Stato sulla possibilità di respingere una tale richiesta in quanto manifestamente onerosa e sproporzionata (cfr. Ad Plen. n. 10/2020, punto 36.6), tanto più che essa non palesa gli scopi specifici sottesi alla richiesta di accesso.

Deve in altre parole ritenersi concretamente sussistente l'esigenza di non compromettere il buon andamento del Ministero, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici.

Deve conseguentemente rigettarsi il ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Mariangela Caminiti**

IL SEGRETARIO